



COMUNE DI CASTEL D'AIANO

(Città Metropolitana di Bologna)

DELIBERAZIONE

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELCONSIGLIO COMUNALE N. 23

Adunanza Ordinaria di Prima Convocazione

Oggetto: **APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 2024**

Addì **TRENTA APRILE DUEMILAVENTIQUATTRO**, alle ore **20:30** nella sala Consigliare del Municipio.

Con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto comunale, è stata convocata la seduta del Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

1)	CHIARI ROSSELLA	Presente
2)	GABRIELE BAGNARA	Presente
3)	VERUCCHI GABRIELE	Presente
4)	LOLLI LUCA	Presente
5)	VITALI JONATHAN	Presente
6)	SGHINOLFI CAMILLA	Presente
7)	BALDINI LEONARDO	Presente
8)	ZANNI STEFANO	Presente
9)	MINGARELLI DARIO	Presente
10)	VENTURINI ELISA	Presente
11)	TANARI BICE	Presente

Partecipa il **Segretario Giancarmine Aliberti** di questo Comune che redige il verbale.

Il **Chiari Rossella** in qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e, riscontrata la presenza del numero legale dei componenti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, designando a scutatori i consiglieri sigg.:

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 2024

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni;

Considerati altresì:

➤ l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;

➤ il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs. 267/18.8.2000) che conferma, all'art. 149, che «... *La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.*» e precisa, all'art. 42, 2° comma, che rientra nella competenza del consiglio comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...»;

➤ l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

➤ l'art. 3, comma 5 quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 a mente del quale «... *A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...*»;

Visto il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) così come integrato e modificato dal D.lgs 3 settembre 2020, n. 116 [Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio];

Richiamata la Deliberazione del 18 gennaio 2022, n. 15/2022/R/rif di ARERA con la quale è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l'introduzione dal 1° gennaio 2023 di un set di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori e relativi standard generali, differenziati per quattro schemi regolatori, individuati dall'Ente territorialmente competente (ETC) in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni determinato dall'ETC medesimo in ragione delle prestazioni previste nel/i Contratto/i di servizio e/o nella/e Carta/e della qualità vigenti;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 54 del 21/07/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il Regolamento per la Disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

- n. 23 del 15/07/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si apportavano delle modifiche al Regolamento per la Disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- n. 35 del 30/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si apportavano delle modifiche al Regolamento per la Disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- n. 10 del 26/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si apportavano delle modifiche al Regolamento per la Disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Ritenuto opportuno, pertanto, procedere alla modifica del Regolamento per la Disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), nel seguente modo, allegando il nuovo testo unico del Regolamento in oggetto integrato con le suddette modifiche alla presente, per formarne parte integrante e sostanziale:

a) aggiungere il nuovo Art. 4 “Piano Finanziario”:

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto ai sensi dell’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147, in conformità alle delibere in materia emanate dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).
2. Ogni gestore dei singoli servizi (dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, della raccolta e trasporto e dello spazzamento e del lavaggio delle strade), che compongono il servizio di gestione integrata, predispone il piano economico finanziario per la parte di sua competenza e lo trasmette all’Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a. una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b. una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. Il piano economico finanziario è soggetto a validazione da parte dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario.
5. Sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e trasmette il piano economico finanziario all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) per l’approvazione.

b) modificare l’Art. 15 “Riduzioni Tariffarie”:

- sostituendo al comma 3 il riferimento del periodo di ~~“entro 30 giugno dell’anno successivo, in caso contrario dall’anno successivo a quello della richiesta,”~~ con **“nei termini di presentazione iniziale o di variazione come da art. 20 del presente Regolamento”** ed il periodo ~~“il 30 giugno dell’anno successivo”~~ con **“90 giorni dalla cessazione delle stesse.”**
- aggiungere al comma 7 il periodo **“fino al 31.05.2024.”**
- **aggiungere il comma 7-bis L’ammontare delle riduzioni previste dal presente regolamento non deve superare il 60% della tassa dovuta sulla singola utenza, dal 01.06.2024**

c) modificare l’Art. 16 “Zone non servite”:

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell’ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati.
Per l’annualità 2024 e successivi:
 - *La tassa è ridotta fino al 31.05.2024, nella parte fissa e in quella variabile, al 70% per le utenze poste a una distanza su strada superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza sulla strada pubblica;*

- *La tassa è ridotta dal 01.06.2024, nella parte fissa e in quella variabile, al 60% per le utenze poste a una distanza su strada superiore a 1000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza sulla strada pubblica.*

2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze di fatto non servite dalla raccolta, come indicato nel comma 1), la tassa da applicare è ridotta in misura del 70%, fino al 31.05.2024, successivamente è ridotta in misura del 60%.
4. Gli occupanti o conduttori degli insediamenti comunque situati fuori dalle zone servite sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti presso il centro di raccolta del proprio comune.

d) modificare l'Art. 20 "Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione":

- ~~sostituendo il comma 3 "I soggetti obbligati provvedono a consegnare all'ufficio preposto dall'amministrazione comunale la dichiarazione, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta l'occupazione/detenzione o possesso dei locali e aree soggette."~~

col seguente "3. Dal 01/01/2024, in deroga a quanto disposto dall'art.1 comma 684 della legge 147/2013-nell'esercizio del potere regolamentare generale di cui all'art.52 D.Lgs.446/97- la dichiarazione di inizio possesso o detenzione deve essere presentata entro 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile ed assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio ai sensi dell'art. 6 dell'allegato A (TQRIF) della delibera ARERA n.15/2022."

- aggiungendo il seguente comma:

3bis. Dal momento dell'insediamento sul territorio comunale, tutte le utenze sono tenute ad osservare le norme relative al corretto conferimento dei rifiuti, provvedendo a dotarsi di tutte le attrezzature necessarie (contenitori, bidoncini e la tessera di riconoscimento dell'utenza), e a prendere, in caso di servizi dedicati, contatti con il Gestore per la predisposizione dello stesso. Il rilascio delle suddette attrezzature è subordinato alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 3.

- ~~sostituendo il comma 4 "Ai fini dell'applicazione della tassa la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tassa. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la variazione."~~

con il seguente 4. "La dichiarazione conserva efficacia anche per le annualità successive fino a presentazione di nuova dichiarazione attestante l'eventuale variazione delle condizioni di imposizione o la cessazione del possesso o detenzione."

- aggiungendo il seguente comma:

"13 La dichiarazione deve contenere:

a) per le utenze domestiche:

- cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza e codice fiscale del dichiarante; indirizzo (via, numero civico, numerazione interno), dati catastali completi della/delle unità immobiliari possedute/detenute e superficie calpestabile ai sensi dell'art.5 di questo regolamento;
- data di decorrenza del possesso/detenzione e titolo alla base della disponibilità delle dichiarate unità immobiliari;
- indicazione di eventuali presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni, esenzioni;

b) per le utenze non domestiche:

- identificazione della società/ditta/ente dichiarante (denominazione/ragione sociale,

sede legale, codice fiscale) e del relativo legale rappresentante (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e recapiti telefonici-email);

- identificazione della/delle unità immobiliari ed aree scoperte operative possedute/detenute (via, numero civico, numerazione interno, dati catastali completi), superficie calpestabile determinata ai sensi dell'art.5 di questo regolamento e destinazione d'uso;
- la data di inizio del possesso/detenzione dei locali e delle aree e titolo alla base della disponibilità delle dichiarate unità immobiliari;
- indicazione di eventuali presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni, esenzioni.

Dato atto:

- che il regolamento si conforma allo Schema I di cui all'art. 3 dell'Allegato A "TQRIF" della Delibera 18 gennaio 2022, 15/2022/R/rif di ARERA;
- che lo schema della presente deliberazione è stato sottoposto all'esame della competente Commissione consiliare nella seduta del 24/04/2024;
- che copia del presente provvedimento verrà trasmessa telematicamente, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e Finanze nei termini di legge;

Richiamato il parere favorevole espresso sulla presente proposta di deliberazione dal Revisore Unico come da verbale n. 9/2024, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267;

Visto il T.U. della legge sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Vista la Legge 27 luglio 2000, n. 212, avente per oggetto "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il Regolamento per la Disciplina Generale delle Entrate Comunali;

Con votazione palese che ha dato il seguente risultato: favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 2.

DELIBERA

1) di modificare, per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, il Regolamento per la Disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con propria deliberazione n. 54 del 21/07/2014, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;

2) di allegare alla presente, per formarne parte integrante e sostanziale, il nuovo testo unico del Regolamento in oggetto integrato con le suddette modifiche;

3) di dare atto che:

- tali modifiche regolamentari hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024;
- copia del presente provvedimento verrà trasmessa telematicamente, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e Finanze nei termini di legge.

Con votazione palese che ha dato il seguente risultato: favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 2.



COMUNE DI CASTEL D'AIANO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 23 del 30/04/2024

OGGETTO:

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 2024

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL SINDACO
CHIARI ROSSELLA

FIRMATO
IL SEGRETARIO
ALIBERTI GIANCARMINE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI CASTEL D'AIANO

Provincia di Bologna

Allegato alla proposta di deliberazione n. 25 del 24/04/2024

C.C.

Deliberazione n. 23 del 30/04/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 2024

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Ex. Art. 49 - TUEL)

Con riferimento alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, consegnata in originale, che contiene tutti gli elementi utili alla relativa istruttoria, si attesta che il provvedimento, **comportando effetti diretti o indiretti** sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, **necessita** di parere contabile ; si esprime, pertanto, parere **favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della stessa proposta, nella formulazione presentata.

Castel d'Aiano, lì 27/04/2024

Il Responsabile di P.O.

(Santoro Monica)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Ex. Art. 49 - TUEL)

Con riferimento alla suesposta proposta di deliberazione ed agli specifici elementi utili relativi all'istruttoria tecnica che precede, si esprime, in ordine alla regolarità contabile della stessa :

PARERE FAVOREVOLE

PARERE CONTRARIO

Con le seguenti motivazioni:

Castel d'Aiano, lì 27/04/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Santoro Monica)



COMUNE DI CASTEL D'AIANO
(Provincia di Bologna)

Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 54 del 21/07/2014.
Modificato con Delibera del Consiglio n. 23 del 15/07/2015.
Modificato con Delibera del Consiglio n. 35 del 30/07/2021.
Modificato con Delibera del Consiglio n. 10 del 26/04/2023.
Modificato con Delibera del Consiglio n. del

INDICE

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Obbligazione tributaria
- Art. 3 Criteri per la determinazione delle tariffe e dei costi
- Art. 4 Piano finanziario
- Art. 5 Locali e aree scoperte soggetti alla tassa
- Art. 6 Locali ed aree scoperte non soggetti alla tassa
- Art. 7 Articolazione tariffaria
- Art. 8 Utenze domestiche – Calcolo della tariffa
- Art. 9 Utenze domestiche – Categorie
- Art. 10 Utenze non domestiche – Calcolo della tariffa
- Art. 11 Utenze non domestiche – Categorie
- Art. 12 Produzione di rifiuti speciali
- Art. 13 Riduzione per le utenze non domestiche
- Art. 13 -bis Agevolazioni a utenze Non Domestiche per Avvio al Riciclo dei rifiuti urbani
- Art. 13-ter Agevolazioni a utenze non domestiche per avvio al recupero dei rifiuti urbani
- Art. 13-quater Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta
- Art. 14 Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche
- Art. 15 Riduzioni tariffarie
- Art. 15 bis Agevolazioni
- Art. 16 Zone non servite
- Art. 17 Mancato svolgimento del servizio
- Art. 18 Tassa giornaliera
- Art. 19 Tributo provinciale
- Art. 20 Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione
- Art. 21 Riscossione
- Art. 22 Riscossione coattiva
- Art. 23 Reclami, richieste di informazioni e di rettifiche degli importi
- Art. 24 Rimborsi
- Art. 25 Norma di rinvio
- Art. 26 Norme transitorie e finali

Allegato A Categorie utenze domestiche

Allegato B Categorie utenze non domestiche

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Castel d'Aiano della Tassa sui Rifiuti (TARI).
- 1-bis. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 03/06/2020, n. 116, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti e, in quanto compatibili, le norme del regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali.
3. La gestione dei rifiuti urbani è regolata dalla vigente normativa legislativa e regolamentare in materia ambientale alla quale si rinvia.
4. La disciplina contenuta nel presente regolamento si deve intendere automaticamente adeguata alle future modifiche normative nazionali e comunitarie.

Art. 2
OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o il possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nei termini previsti.
3. Nel caso in cui a seguito di verifiche o accertamenti sia riscontrata l'insussistenza del presupposto tributario è possibile effettuare d'ufficio la cancellazione dell'utenza.

Art. 3
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DEI COSTI

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria ed è liquidata su base giornaliera
2. Le tariffe della tassa sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale.
3. Sulla base dell'articolo 652 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, il Comune, nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisura la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.
4. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
5. La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani, sulla base del piano economico finanziario da adottare mediante delibera consiliare, entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. La tariffa a regime deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e si conforma alla Delibera 15/2022 di ARERA.
6. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo, rispetto a quello preventivo, è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, o anche in piani successivi, non oltre il terzo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è

portata ad incremento del piano finanziario, unicamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

7. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

8. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

9. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Art. 4 PIANO FINANZIARIO

- 1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147, in conformità alle delibere in materia emanate dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).**
- 2. Ogni gestore dei singoli servizi (dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, della raccolta e trasporto e dello spazzamento e del lavaggio delle strade), che compongono il servizio di gestione integrata, predispone il piano economico finanziario per la parte di sua competenza e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.**
- 3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:**
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;**
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;**
- 4. Il piano economico finanziario è soggetto a validazione da parte dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario.**
- 5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e trasmette il piano economico finanziario all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) per l'approvazione.**

Art. 5 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI ALLA TASSA

1. Sono soggetti alla tassa tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi da ogni lato verso l'interno da apposito

manufatto esistente qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati.

2. Sono altresì soggette alla tassa tutte le aree scoperte operative occupate o detenute la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche.

Art. 6

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI ALLA TASSA

1. Non sono soggetti all'applicazione della tassa i locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti, o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, quali ad esempio:

a) *centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori, silos e simili e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone;*

b) Unità immobiliari oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e alla superficie oggetto dell'intervento, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori purché di fatto non utilizzato;

c) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;

d) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni (a esempio parcheggi, area verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, ecc) e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

e) superfici di locali coperti limitatamente alla parte dei locali con altezza inferiore a 150 centimetri;

f) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale condizione sia confermata da idonea documentazione (es. provvedimento di inagibilità)

g) aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti, le superfici su cui insiste l'eventuale impianto tecnologico di lavaggio autoveicoli e le aree visibilmente adibite esclusivamente all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio; per i distributori di carburante rimangono soggetti a tariffa oltre ai locali, l'area della proiezione al suolo delle pensiline;

h) Locali ed aree adibiti a luoghi di culto delle religioni destinate allo svolgimento delle funzioni religiose o all'insegnamento della religione;

i) Locali ed aree destinate al solo esercizio di attività sportiva, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

2. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Le condizioni di esclusione debbono essere riscontrabili sulla base di elementi oggettivi e direttamente rilevabili, descritte e idoneamente documentate nella dichiarazione iniziale o in sede di richiesta di modifica o variazione.

Art. 7
ARTICOLAZIONE TARIFFARIA

1. Il sistema tariffario si articola in utenze domestiche e utenze non domestiche.
2. Per utenza domestica si intendono le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze come garage, cantine, magazzini, autorimesse ecc.
3. Per utenza non domestica si intendono le restanti superfici, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi.

Art. 8
UTENZE DOMESTICHE - CALCOLO DELLA TARIFFA

1. La tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie e secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 9
UTENZE DOMESTICHE – CATEGORIE

1. Le utenze domestiche vengono suddivise in base alle categorie di cui all'Allegato A.
2. Con riferimento al numero di componenti familiari da assegnare, si intende:
 - a) Per utenza domestica di soggetti residenti, la sola unità abitativa occupata e/o utilizzata da persone che, secondo le risultanze dell'anagrafe del comune, vi abbiano stabilito la propria residenza;
 - b) Per utenze domestiche di soggetti non residenti, le unità abitative occupate e/o utilizzate da persone che risultino ufficialmente residenti fuori dal comune e le abitazioni tenute a disposizione da soggetti residenti.
3. Per le utenze domestiche di soggetti residenti il numero degli occupanti è quello risultante dai dati forniti dall'anagrafe generale del Comune riferiti al primo gennaio di ciascun anno; in caso di attivazione dell'utenza nel corso dell'anno si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare rilevato al momento della comunicazione di nuova occupazione.
4. Devono essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione non supera i sei mesi all'anno.
5. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa non sono considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
 - a) anziano collocato in casa di riposo;
 - b) soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi all'anno;
 - c) soggetti che sono ricoverati in strutture sanitarie di cura o assistenziali o comunità per un periodo superiore a 6 mesi all'anno;
 - d) studenti universitari
 - e) studenti frequentati gli istituti di istruzione superiore

Per ottenere l'estrapolazione dal nucleo familiare l'assenza deve essere comunicata allegando idonea comunicazione; in particolare per la casistica di cui alla lettera:

d) documento attestante l'iscrizione alla carriera universitaria comprovante che, rispetto al piano di studio della facoltà, non ci siano ritardi superiori ad un anno

e) documento rilasciato dall'istituto attestante la permanenza per l'intero anno scolastico all'interno dell'istituto stesso

6. Per i locali tenuti a disposizione per i propri usi dai soggetti di cui al comma precedente risultanti come unici componenti del nucleo familiare ai fini del calcolo viene mantenuto un solo componente.

7. Per le unità ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari ivi residenti, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti

8. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale o per le abitazioni tenute a disposizione da soggetti residenti, il numero dei componenti viene fissato in due unità.

Il numero degli occupanti di cui al comma precedente può essere diversamente determinato previa presentazione da parte degli interessati di dichiarazione corredata da idonea documentazione (stato di famiglia) comprovante la composizione del nucleo familiare da presentarsi entro il 31 dicembre e a valere per l'anno successivo.

Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di soggetti non residenti verrà mantenuto il numero di occupanti pari a 1 nell'ipotesi in cui tale informazione risulti già acquisita nella banca dati comunale.

9. Le variazioni del numero dei componenti per i soggetti residenti, sono acquisite direttamente dall'Ufficio anagrafico comunale;

10. Per le pertinenze di abitazioni (cantine, autorimesse ecc.) il numero di componenti da considerare è determinato con gli stessi criteri previsti per le abitazioni.

Le cantine, le autorimesse o altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative

11. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone non fisiche il numero degli occupanti si presume pari a una unità.

Art. 10

UTENZE NON DOMESTICHE - CALCOLO DELLA TARIFFA

1. La tariffa per le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali, e per le attività produttive in genere, è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie.

2. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 11

UTENZE NON DOMESTICHE - CATEGORIE

1. Le utenze non domestiche si dividono in base alle categorie di cui all'Allegato B.

2. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi non espressamente indicati nella classificazione di cui all'Allegato B del presente Regolamento, vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la

specifica attività esercitata. Qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico si applica la tariffa delle utenze domestiche

4. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 12

LOCALI ED AREE SCOPERTE OVE SI FORMANO RIFIUTI SPECIALI

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla tassa per le utenze non domestiche, non si tiene conto di quella parte delle stesse ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo consegue la produzione in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione i magazzini destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo, svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati, o dallo stesso derivanti, o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.

3. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali, l'individuazione di queste ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando alla superficie su cui l'attività viene svolta (esclusi i locali adibiti a uffici, mense, spogliatoi e servizi) le seguenti percentuali di riduzione distinte per tipologia di attività economiche:

OFFICINE MECCANICHE

(macchine utensili, tornitori, saldatori ecc.) _____ 50%

TIPOGRAFIE _____ 40%

FALEGNAMERIE _____ 20%

AUTOCARROZZERIE _____ 60%

AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI _____ 50%

GOMMISTI _____ 20%

AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO _____ 30%

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE _____ 20%

ROSTICCERIE _____ 20%

PASTICCERIE _____ 20%

LAVANDERIE TINTORIE _____ 20%

VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE _____ 50%

OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA _____ 40%

AMBULATORI MEDICI DENTISTICI (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla legge 833/1978) _____ 20%

MARMISTI _____	60%
IDRAULICI _____	50%
VETERINARI _____	50%
ATTIVITA' DI RISTORAZIONE E SIMILI _____	5%

4. Le esclusioni dal tributo e le percentuali di abbattimento delle superfici di cui ai commi precedenti vengono riconosciute a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti e autocertificando ai sensi di legge che i rifiuti speciali sono stati avviati allo smaltimento e trattamento in conformità alla normativa vigente;
- b) presentare al Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, apposita denuncia per comunicare ogni variazione intervenuta nel corso dell'anno precedente rilevante ai fini dell'esclusione/riduzione prevista dal presente articolo;
- c) nel caso dei magazzini di cui al comma 2, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali, e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo.

Art. 13 RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati rifiuti urbani non domestici hanno diritto ad una riduzione del tributo.

La riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani non domestici avviati al recupero nel corso dell'anno solare, con esclusione degli imballaggi secondari e terziari, e la produzione complessiva di rifiuti urbani non domestici prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno.

2. Al fine dell'attribuzione della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 30 giugno di ogni anno apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti urbani non domestici avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti urbani non domestici prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al riciclo, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata alla tassa dell'attività ed il doppio del coefficiente massimo di produzione annuo, coefficiente Kd previsto dal D.P.R. 158/1999.

3. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD o altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata comprensiva di interessi e sanzioni.

Art. 13-bis
AGEVOLAZIONI A UTENZE NON DOMESTICHE PER AVVIO AL RICICLO DEI RIFIUTI URBANI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 649, della Legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione del tributo verrà calcolata a consuntivo, in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la quantità complessiva di rifiuti prodotta dall'utenza nel corso del medesimo anno.
4. La quantità complessiva di rifiuti prodotta dall'utenza è stimata, in assenza di dato oggettivo dichiarato dall'interessato, attraverso la moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo ed il coefficiente massimo di produzione annuo - Kd – Tab. 4a - D.P.R. 158/1999.
5. Al fine dell'attribuzione della riduzione di cui al comma 1, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, a pena di decadenza, entro il 30 giugno di ogni anno apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovrà altresì essere allegata adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti urbani avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti.
6. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare l'80% della quota variabile.
7. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 13-ter
AGEVOLAZIONI A UTENZE NON DOMESTICHE PER AVVIO AL RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

4. Per le utenze non domestiche di cui al comma precedente la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio.

Art. 13-quater

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA E IL REINTEGRO DAL/NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 10-ter, comma 1, e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti ai fini del distacco dal servizio pubblico.

5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;

6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, da presentare tramite PEC, a pena di decadenza, con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.

7. Entro il 30 giugno di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti, allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel

caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 14

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per il compostaggio domestico è prevista una riduzione del 10% del tributo con effetto dal mese successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

Art. 15

RIDUZIONI TARIFFARIE

1. La tassa è ridotta:

- del 30% nelle seguenti ipotesi:

a) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente per meno di 183 giorni;

b) parte abitativa delle costruzioni rurali in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del dpr 23/03/1998 n. 139;

- del 10% per le abitazione e relative pertinenze tenute a disposizione, intendendo per tali le abitazioni nelle quali non risultano occupanti ivi residenti;

- del 10% per le abitazioni e relative pertinenze intestate a soggetti residenti il cui nucleo familiare è composto da n. 4 componenti e oltre;

- del 20% per le abitazioni e relative pertinenze di metratura complessiva pari o superiore a mq. 100 con un unico occupante ivi residente; tale riduzione viene concessa su istanza del contribuente che dovrà contenere la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la sussistenza delle condizioni dovendosi ritenere irrilevante la situazione anagrafica.

- di un terzo per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà e usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d'uso.

2. Per le utenze non domestiche la tassa, a consuntivo, è ridotta in rapporto ai giorni di chiusura dell'attività purché gli stessi siano superiori a 60 giorni nell'arco dell'anno. Tale riduzione compete a richiesta dell'interessato che dovrà comunicare preventivamente all'ufficio Polizia Municipale del comune i giorni di chiusura; comunicazione che dovrà essere affissa anche all'entrata del locale.

3. Le riduzioni tariffarie previste competono a richiesta dell'interessato e decorrono dalla data di variazione se la richiesta è presentata **nei termini di presentazione iniziale o di variazione**

come da art. 20 del presente Regolamento. ~~entro 30 giugno dell'anno successivo, in caso contrario dall'anno successivo a quello della richiesta,~~ salvo che non siano richieste contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, in tal caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione ~~entro il 30 giugno dell'anno successivo~~ **90 giorni dalla cessazione delle stesse.**

4. La riduzione del 10% per le abitazioni e relative pertinenze tenute a disposizione verrà riconosciuta d'ufficio a decorrere dal 01/01/2014 per tutte le abitazioni e relative pertinenze che non risultano occupate da soggetti residenti.

5. La riduzione del 10% per le abitazioni e relative pertinenze intestate a soggetti residenti il cui nucleo familiare è composto da n. 4 componenti e oltre verrà riconosciuta d'ufficio a decorrere dal 01/01/2014 sulla base del numero dei componenti risultanti nelle singole utenze al 1 gennaio rilevati in base all'art 9.

6. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

7. L'ammontare delle riduzioni previste dal presente regolamento non deve superare il 70% della tassa dovuta sulla singola utenza, **fino al 31.05.2024**

7-bis. L'ammontare delle riduzioni previste dal presente regolamento non deve superare il 60% della tassa dovuta sulla singola utenza, dal 01.06.2024.

Art. 15 bis AGEVOLAZIONI

1. Per i pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande (bar/ristoranti) che si impegnano a rimuovere o non installare apparecchi da gioco (slot machine ecc.) che permettono vincite in danaro nei propri locali la tariffa (parte fissa e parte variabile) è ridotta nella misura del 20%.

Per godere della riduzione occorre presentare al comune l'autocertificazione attestante l'assenza o la rimozione degli apparecchi; la comunicazione ha effetto dall'anno successivo a quello in cui viene effettuata.

Le agevolazioni sopracitate sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura, che non può eccedere il limite del 7% del costo complessivo del servizio è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo.

Art. 16 ZONE NON SERVITE

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati.

Per l'annualità 2024 e successivi:

- *La tassa è ridotta fino al 31.05.2024, nella parte fissa e in quella variabile, al 70% per le utenze poste a una distanza su strada superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza sulla strada pubblica;*

- *La tassa è ridotta dal 01.06.2024, nella parte fissa e in quella variabile, al 60% per le utenze poste a una distanza su strada superiore a 1000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza sulla strada pubblica.*

2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

3. Per le utenze di fatto non servite dalla raccolta, **come indicato nel comma 1)**, la tassa da applicare è ridotta in misura del 70%, **fino al 31.05.2024, successivamente è ridotta in misura del 60%.**

4. Gli occupanti o conduttori degli insediamenti comunque situati fuori dalle zone servite sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti presso il centro di raccolta del proprio comune.

Art. 17

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la tassa è dovuta dai contribuenti coinvolti in misura del 20 % per il periodo in cui il servizio non è stato effettivamente svolto.

Art. 18

TASSA GIORNALIERA

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto la tassa giornaliera.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa della tassa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata.

4. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica maggiorata del 50%.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale della tassa.

6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche

7. Alla tassa giornaliera si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni della tassa annuale.

8. La tassa giornaliera non è dovuto nei seguenti casi:

- occupazione di locali o aree scoperte per meno di due ore giornaliere;
- occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento anche se di durata superiore a quello indicato al punto precedente;
- occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali, ecc.;
- occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori a 4 ore;

- occupazioni realizzate da associazioni di volontariato del comune in occasione di manifestazioni politiche, sociali, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero.;

- occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.

9. Alla tassa giornaliera non si applicano le riduzioni di cui all'art. 17 del presente regolamento

10. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico provvede alla liquidazione e riscossione della tassa.

Art. 19

TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.

Art. 20

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento alla tassa determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

~~3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare all'ufficio preposto dall'amministrazione comunale la dichiarazione, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta l'occupazione/detenzione o possesso dei locali e aree soggette.~~

3. Dal 01/01/2024, in deroga a quanto disposto dall'art.1 comma 684 della legge 147/2013- nell'esercizio del potere regolamentare generale di cui all'art.52 D.Lgs.446/97- la dichiarazione di inizio possesso o detenzione deve essere presentata entro 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile ed assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio ai sensi dell'art. 6 dell'allegato A (TQRIF) della delibera ARERA n.15/2022.

3-bis. Dal momento dell'insediamento sul territorio comunale, tutte le utenze sono tenute ad osservare le norme relative al corretto conferimento dei rifiuti, provvedendo a dotarsi di tutte le attrezzature necessarie (contenitori, bidoncini e la tessera di riconoscimento dell'utenza), e a prendere, in caso di servizi dedicati, contatti con il Gestore per la predisposizione dello stesso. Il rilascio delle suddette attrezzature è subordinato alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 3.

~~4. Ai fini dell'applicazione della tassa la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la variazione.~~

4. La dichiarazione conserva efficacia anche per le annualità successive fino a presentazione di nuova dichiarazione attestante l'eventuale variazione delle condizioni di imposizione o la cessazione del possesso o detenzione.

5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno che comportano un aumento del tributo producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione del tributo, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini stabiliti dal presente regolamento **di cui al comma 3**, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi ~~entro il 30 giugno~~ **entro i termini stabiliti dal presente regolamento di cui al comma 3** dell'anno successivo al giorno della cessazione con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa.

7. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione o dalla data di inizio occupazione da parte del soggetto subentrante qualora sia inequivocabilmente riconducibile al medesimo immobile salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

8. Tutte le dichiarazioni di iscrizione, cancellazione o variazione devono essere redatte su appositi moduli predisposti dal comune ~~o su fogli di carta semplice contenenti tutti gli elementi richiesti~~. Le stesse potranno essere consegnate direttamente **presso lo sportello fisico**, a mezzo posta con raccomandata a/r, a mezzo fax, posta elettronica o PEC. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi in cui la sottoscrizione non avvenga in presenza del dipendente comunale addetto al ritiro, occorre allegare fotocopia di un valido documento d'identità.

9. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte dell'ente preposto, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax. In caso di invio per posta elettronica il soggetto passivo deve ricevere la "conferma di lettura"; in tal caso la denuncia si intende consegnata alla data di invio della mail.

10. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tassa smaltimento rifiuti sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 4.

11. Nel caso di decesso del contribuente i coobbligati o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione o cessazione entro il termine di cui al precedente comma 6.

12. Gli uffici comunali, in occasione di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente a presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

13. La dichiarazione deve contenere:

a) per le utenze domestiche:

- cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza e codice fiscale del dichiarante; indirizzo (via, numero civico, numerazione interno), dati catastali completi della/delle unità immobiliari possedute/detenute e superficie calpestabile ai sensi dell'art.5 di questo regolamento;
- data di decorrenza del possesso/detenzione e titolo alla base della disponibilità delle dichiarate unità immobiliari;
- indicazione di eventuali presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni, esenzioni;

b) per le utenze non domestiche:

- identificazione della società/ditta/ente dichiarante (denominazione/ragione sociale, sede legale, codice fiscale) e del relativo legale rappresentante (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e recapiti telefonici-email);

- identificazione della/delle unità immobiliari ed aree scoperte operative possedute/detenute (via, numero civico, numerazione interno, dati catastali completi), superficie calpestabile determinata ai sensi dell'art.5 di questo regolamento e destinazione d'uso;
- la data di inizio del possesso/detenzione dei locali e delle aree e titolo alla base della disponibilità delle dichiarate unità immobiliari;
- indicazione di eventuali presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni, esenzioni.

Art. 21 RISCOSSIONE

1. La tassa comunale sui rifiuti è versata secondo le disposizioni di legge.
2. Il numero di rate del pagamento della tassa verrà stabilito annualmente con apposita deliberazione dell'ente. In caso di mancata deliberazione verrà prorogata la delibera precedente. L'importo complessivo della tassa annuale dovuta da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
3. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
4. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente.
5. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme dovute è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento.
6. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, della sanzione per omesso pagamento, oltre agli interessi di mora e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione
7. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
8. Il contribuente che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà può richiedere, non oltre il termine di versamento, di corrispondere le somme indicate negli avvisi in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 796, della legge 160/2019. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.

Art. 22 RISCOSSIONE COATTIVA

1. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento della tassa.

Art. 23

RECLAMI, RICHIESTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICHE DEGLI IMPORTI

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune richieste di informazioni o reclami scritti inerenti al servizio di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti ovvero richieste di rettifica dei versamenti addebitati mediante avviso di pagamento;
2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale, per la presentazione delle istanze di cui al precedente comma 1. e contenente almeno i seguenti campi:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
 - b) i dati identificativi da compilarsi da parte del contribuente:
 - i) il nome, il cognome e il codice fiscale in caso di utenza domestica;
 - ii) la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità del rappresentante legale che presenta il reclamo;
 - iii) il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - iv) il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - v) l'indirizzo e il codice dell'utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - c) l'oggetto dell'esposto:
 - i) le informazioni richieste;
 - ii) le motivazioni del reclamo;
 - iii) le motivazioni della richiesta di rettifica e l'entità dei versamenti addebitati, con indicazione degli eventuali importi già corrisposti e contestati a cui si riferisce il reclamo corredata dalle coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito in caso di accettazione della richiesta di rettifica.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune le istanze di cui al precedente comma 1., senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.
4. Con riferimento alle istanze di cui al comma 1 il Comune invia motivata risposta scritta contenente almeno i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento all'istanza presentata;
 - b) il riferimento incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti;
 - c) in caso di richiesta informazioni, entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento:
 - i) la risposta alle informazioni richieste;
 - ii) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
 - d) in caso di reclamo, entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento:
 - i) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata, corredata dagli eventuali riferimenti normativi applicati;
 - ii) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
 - iii) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
 - e) in caso di istanza di rettifica dei versamenti addebitati entro 60 giorni lavorativi dal ricevimento:
 - i) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince l'eventuale

- correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria;
- ii) il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
 - iii) l'elenco della eventuale documentazione allegata;
 - iv) nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto è rimborsato con le modalità previste dal regolamento delle Entrate Tributarie Comunali;
 - v) contro il diniego di accettazione dell'istanza di rettifica può essere presentato ricorso giurisdizionale.
- f) qualora l'utente indichi nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, un recapito di posta elettronica, il gestore utilizza in via prioritaria tale recapito per l'invio della risposta motivata.

Art. 24

RIMBORSI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia all' art. 24 del Regolamento delle Entrate Tributarie Comunali
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 25

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

Art. 26

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2024.